



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 39 dd. 30-03-2022

OGGETTO: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024

Il giorno **30-03-2022** alle ore 08:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
BETTI MORGAN	Assessore	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Presente
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Assente giustificato
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, Nicola Paviglianiti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 28.03.2022;

dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss. mm., non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

premesso che con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 – la cosiddetta legge anticorruzione – il Legislatore italiano ha accolto le sollecitazioni provenienti dalla comunità internazionale ed ha dato un segnale forte nel senso del superamento dei fenomeni corruttivi oggi sempre più dilaganti, prescrivendo l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali, di apposite misure intese a prevenire comportamenti illeciti o comunque scorretti.

precisato che la L. 06.11.2012 n. 190 prevede in particolare:

- l'individuazione di un'Autorità Nazionale Anticorruzione (prima CIVIT ora ANAC), ai sensi del comma 1, art.1 L. 190/2012;
- l'approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di un Piano nazionale anticorruzione (PNA), ai sensi della lett. b) del comma 2, art 1 L. 190/2012;
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale, in sigla RPCT, ai sensi del comma 7, art. 1 L. 190/2012; negli enti locali, il RPCT è di norma individuato nel Segretario o nel Dirigente apicale;
- l'adozione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un atto di indirizzo, che delinea gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestione e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione , in sigla PTPCT, ai sensi del comma 8, art. 1 L. 190/2012;
- l'approvazione – negli enti locali – da parte della Giunta Comunale di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza proposto

dal suddetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno;

rilevato inoltre che la normativa in materia di pianificazione delle misure anticorruzione e per la trasparenza e, conseguentemente, il processo interno di definizione ed approvazione del presente Piano, hanno formato oggetto di consistenti modifiche normative a livello nazionale, ancora in corso di definizione, e dato atto che tali interventi normativi hanno comportato una complessiva revisione della materia nonché, in sede di prima applicazione, un posticipo al 30 aprile dei termini di approvazione della pianificazione stessa;

dato atto al riguardo che secondo l'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ogni pubblica amministrazione (scuole escluse) con più di 50 dipendenti dovrà adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

richiamato altresì l'articolo 4 della legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 7, Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022, rubricato "Piano integrato di attività e organizzazione", il quale ha previsto che: *"La Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, applicano gradualmente le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto stesso. Per l'anno 2022, salvo differimento del termine, sono obbligatorie la compilazione delle parti del Piano integrato di attività e organizzazione relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6, comma 2, compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. Rimane salva la facoltà di integrare il Piano con gli altri contenuti previsti dall'articolo 6, comma 2."*

considerato che il predetto decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 prevedeva all'art. 6 comma 5 l'approvazione entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore di un o più decreti del Presidente della Repubblica, a ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui si sarebbero dovuti individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello in esame;

rilevato che entro il medesimo termine l'articolo 6 al comma 6 prevedeva altresì l'adozione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1.

preso atto che nei termini indicati ai commi 5 e 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 non sono stati assunti i provvedimenti ivi citati;

dato atto che successivamente l'art. 3 del c.d. Decreto Milleproroghe per il 2022 (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 in G.U. n. 309 del 30-12-2021), rubricato "Proroga di termini in materia economica e finanziaria", stabilisce al comma 12 lettera a) che:

"12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;

2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione» e la parola «adotta» è sostituita dalle seguenti: «è adottato»;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;"

rilevato altresì che con comunicato dd. 14.1.2022, il Consiglio dell'ANAC ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all'interno del Piao, slitti al 30 aprile 2022;

dato atto inoltre che il Consiglio dell'ANAC in data 2.2.2022 ha approvato il documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" con cui "posto che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. PIAO convertito, "gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, (sono disciplinati - n.d.r.) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione" ... "si intendono fornire alle amministrazioni tutte quelle indicazioni che già da oggi si possono ritenere confermate, perché basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019-2021, fermo restando che successive eventuali indicazioni di integrazione e adeguamento verranno rese se necessario a seguito dell'adozione delle norme in corso di approvazione";

ritenuto opportuno, in attesa dell'approvazione del Piano Tipo di cui all' articolo 6 comma 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, approvare separatamente il PEG – Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT);

dato atto che con decreto del Sindaco del 10.2.2022 n. 5 il Segretario Generale/Dirigente della Direzione Generale, dott. Nicola Paviglianiti, è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

puntualizzato che l'ultimo Piano approvato dall'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione è il PNA 2019 (delibera del 13/11/2019, n. 1064);

dato atto che con il PNA 2019, l'Autorità, da un lato, ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative *alla parte generale del PNA*, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo le indicazioni date nei precedenti Piani - precisando peraltro che restano valide le Parti Speciali dei precedenti Piani, quando espressamente richiamate - e, dall'altro, ha delineato *nell'Allegato 1 al PNA 2019* un nuovo "sistema di gestione del rischio corruttivo", prevedendo che il medesimo dovrà trovare applicazione in modo graduale e in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023;

preso atto che, in concreto, con l'Allegato 1) ANAC propone un approccio di tipo "qualitativo" di ponderazione del rischio, che si *concentri sugli elementi intrinseci dell'azione amministrativa e garantisca la massima trasparenza*, in luogo di un approccio quantitativo, rivolto alle conseguenze/impatto dei comportamenti non imparziali, finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni;

vista la delibera del Consiglio Comunale del 29 gennaio 2021, n. 1, che individua le linee guida costituenti contenuto necessario ai fini della predisposizione del PTPCT del Comune;

rilevato che mediante il predetto atto di indirizzo l'organo consiliare prevede – in particolare - la realizzazione graduale del nuovo *metodo di gestione del rischio*, che il Responsabile per la prevenzione corruzione e trasparenza svilupperà con l'apporto collaborativo dei Dirigenti e delle posizioni organizzative facenti capo alle rispettive direzioni;

viste le precedenti deliberazioni n. 10 del 27.01.2014 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016, n. 4 del 26.01.2015 di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione 2015 – 2017, n. 4 del 26.01.2016 con cui è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018, n. 10 del 31.01.2017 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019, n. 8 del 30.01.2018 con cui è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 2020, n. 11 dd. 29.01.2019 con cui è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021 , n. 7 del 28/1/2020 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, nonché, da ultimo, n. 30 dd. 23.3.2021 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023;

rilevato che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha provveduto a predisporre la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, in collaborazione con i Dirigenti e rispettive posizioni organizzative, ciascuno per la propria Area di competenza;

preso atto che la proposta del Piano di prevenzione della corruzione – conformemente all’atto di indirizzo consiliare – prevede la graduale realizzazione del nuovo approccio qualitativo del rischio, che si articola nelle seguenti fasi:

- revisione dell’attuale mappatura dei processi;
- valutazione del rischio, mediante la sua identificazione, analisi e ponderazione;
- trattamento del rischio, mediante l’individuazione e programmazione delle misure di prevenzione

rilevato che il predetto metodo dovrà essere realizzato con le modalità e le tempistiche di seguito indicate:

- individuazione della nuova disciplina metodologica per la gestione dei rischi corruttivi in sede di stesura della proposta del PTPCT 2022-2024;
- iniziale applicazione del suddetto metodo ai processi maggiormente esposti a rischio di comportamenti non imparziali;
- progressiva mappatura delle ulteriori attività del Comune e con riferimento a ciascun processo mappato, elaborazione della rispettiva scheda, comprensiva della ponderazione dei rischi e dell’ identificazione delle misure di prevenzione idonee a contrastarlo.

preso atto che non sono pervenute proposte successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico di consultazione per l’aggiornamento del piano triennale anticorruzione sul sito istituzionale del Comune di Pergine Valsugana ed entro la data ivi indicata;

preso atto inoltre che è stata pubblicata, entro il termine previsto dalla normativa la Relazione di cui all’art. 1, comma 14, della L. 190/2012 da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione;

vista la proposta di Piano di prevenzione della corruzione 2022-2024, allegata alla presente deliberazione, trasmessa dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e ritenuta la stessa strumento idoneo ad individuare le misure che possano contrapporsi a possibili comportamenti non integri da parte dell’Amministrazione;

preso atto che i Piani sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente (Sezione Amministrazione trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione e Corruzione);

ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012, di provvedere all’approvazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione 2022-2024;

considerato che tale Piano sarà suscettibile di integrazioni, modifiche ed aggiornamenti, secondo le tempistiche previste dalla legge e dal Piano stesso;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

precisato che l'adozione della presente rientra nelle competenze della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, trasmesso dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, che, allegato alla presente (Allegato 1, comprensivo dei suoi Allegati A e B), ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il Piano in oggetto sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

- F.to Roberto Oss Emer



Il Segretario Generale

- F.to Nicola Paviglianiti -